

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ	
tel + 39 040 3774721 fax + 39 040 3774732	territorio@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

PARERE
N. 056/13
D.D. 02.12.2013

Oggetto:

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18.

Comune di Stregna.
Variante n. 3 al Piano regolatore generale
comunale.
Del. C.C. di approvazione n. 28 del 24.09.2013.

IL DIRETTORE CENTRALE

Vista e considerata la relazione istruttoria a firma del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

L'Amministrazione comunale di Stregna, con deliberazione consiliare n. 27 del 28.09.2012, ha adottato la variante n. 3 al PRGC ai sensi dell'art. 63 bis, comma 9, della LR 5/2007.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 856 del 17.05.2013 e per effetto dell'art. 63 bis, comma 12, della LR 5/2007, ha disposto di avanzare una riserva vincolante allo strumento urbanistico adottato facendo proprio il parere n. 028/13 del 14.05.2013 del Vicedirettore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici.

Con nota n. 14755 del 23.05.2013 la suindicata deliberazione regionale è stata trasmessa al comune di Stregna ai fini di cui al comma 15 dell'art. 63 bis della LR 5/2007.

Il Comune, con deliberazione consiliare n. 28 del 24.09.2013, ha approvato la variante introducendo le modifiche conseguenti all'accoglimento della riserva regionale. Nei termini di legge, alla variante sono state presentate n. 29 osservazioni, delle quali il Consiglio comunale ne ha accolta una integralmente, un'altra parzialmente e respinte le rimanenti.

La deliberazione consiliare di approvazione e gli allegati tecnici sono pervenuti al Servizio pianificazione territoriale in data 10.10.2013, con lettera comunale di trasmissione prot. 2675 del 03.10.2013.

Sulla procedura di VAS la Giunta comunale, con deliberazione n. 71 del 24.09.2013 e sulla base delle conclusioni a cui è pervenuto l'allegato elaborato denominato "Dichiarazione di sintesi", ha ritenuto non necessario sottoporre la variante a valutazione ambientale strategica, in quanto dallo strumento in esame non

derivano per l'ambiente effetti significativi.

DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI

Alla deliberazione consiliare comunale n. 28/2013 sono allegati:

- Relazione generale;
- Tav. P.1 zonizzazione (adottata);
- Tav. P.1 zonizzazione (modificata);
- elab. "Risultati valutazioni presenza boschiva in zona E3 piano regolatore comunale comune di Stregna (UD)";
- Dichiarazione di sintesi (verifica non assoggettabilità a VAS).

ESAME ISTRUTTORIO

A) Riserva

1. Riproposizione del perimetro delle zone E3, in applicazione di nuovi criteri metodologici

Contenuto.

Nella concezione del bosco di cui alla LR 9/2007 e in coerenza con le politiche regionali di salvaguardia e sviluppo dei territori montani, fra cui si annoverano anche le finalità della LR 10/2010, va ridefinito il perimetro delle zone E3 nel quadro delle previsioni del Piano urbanistico regionale generale (PURG).

Tale ridefinizione, che deve avvenire attraverso una lettura dell'ambito territoriale considerato utilizzando fonti e strumenti conoscitivi di settore, di livello idoneo a conferire ai risultati sufficiente attendibilità, deve porsi l'obiettivo di scorporare l'eventuale presenza di consistenti superfici boschive o da rimboschire (condizioni, queste, che promuovrebbero evidentemente politiche forestali e che porterebbero pertanto a riclassificare le aree in zona E2), di individuare le possibili porzioni territoriali da recuperare o già recuperate per effetto della LR 10/2010 (sulle quali si dovrebbe disporre un regime di inedificabilità), nonché di riconoscere nei restanti territori le funzioni agroforestali e di allevamento compatibilmente con le qualità morfologiche e paesaggistiche. Qualità che oviamente condizionano e richiedono di limitare e calibrare nel giusto peso gli interventi di nuova costruzione, per non compromettere il valore aggiunto della esistente risorsa naturale.

Pronuncia comunale.

Il Comune sottolinea come, in particolare nell'ambito di Tribil di Sotto, vi sia un rinnovato interesse verso la pratica della fienagione da parte di maestranze di diversa provenienza territoriale, ciò con molta probabilità dettato da esigenze di integrazione dei redditi legati all'agricoltura part time.

L'individuazione di nuove zone E3 effettuata dal Comune in alcuni siti, si pone dunque a risposta della volontà di dare spinta allo sviluppo agricolo concedendo la possibilità di realizzare alcune strutture (agriturismo incluso, visto il richiamo che può costituire l'agroalimentare) che possano essere di supporto alle pratica agricola, dopo aver ravvisato nella vigente classificazione di zona E2.1 e nella sua Norma una inidoneità a supportare e a incentivare nuove iniziative imprenditoriali del settore.

La scelta azzonativa e normativa determinata dal Comune si inquadra nella volontà di incrementare l'attrattività dell'ambito territoriale, potendo così beneficiare dei vantaggi del turismo rurale sia sotto forma di ritorno economico, sia in termini di maggior presidio del territorio e pertanto di maggiore manutenzione dello stesso.

Se per le parti centrali dei prati del Planino, è facile prevedere per il futuro un mantenimento delle superfici a prato, lo stesso non può ipotizzarsi per quelle porzioni agricole più decentrate e marginali in cui l'avanzamento del bosco pare costituire una predominante.

Un'evoluzione di tal genere può già essere documentata nelle sue linee essenziali, attraverso il confronto delle analisi storiche dello studio "Moland" (anni '50, '70, '86 e 2000).

Per quanto riguarda la situazione ad oggi, il Comune, in accoglimento della Riserva regionale, procede ad un approfondimento diretto, conducendo uno studio di settore (i cui contenuti - esiti conoscitivi, modalità metodologiche, valutazioni conclusive - costituiscono parte integrante della variante approvata) sulla base di sopralluoghi e rilievi in loco.

Il quadro di riferimento normativo che sottende lo studio è la LR 9/2007, nel senso che l'obiettivo preliminare che il Comune si è posto con l'elaborazione dell'indagine diretta è di poter individuare le superfici boscate

distinguendole da quelle che per diversa particolarità vegetazionale, risultino invece estranee alla concezione di bosco non possedendone i requisiti indicati dalla legge regionale.

Lo studio settoriale eseguito nei territori a sud di Tribil di Sopra e di Tribil di Sotto (documento approvato dal Comune e avente ad oggetto "Risultati valutazioni presenza boschiva in zona E3 piano regolatore comunale comune di Stregna (UD)"), pone in particolare evidenza:

- il pronunciato avanzamento del bosco, che in forza dell'abbandono delle aree rurali ha finito per sottrarre molte superfici prative, fenomeno questo più accentuato nei pressi di Tribil di Sopra;
- la progressione boschiva, che a seconda dei luoghi, si manifesta con porzioni territoriali arborate estese e oramai "stabilizzate" oppure come colonizzazioni più recenti (età media degli alberi, inferiore a 10 anni) che si dipartono da boschi e da siepi preesistenti;
- l'ubicazione territoriale del bosco stabilizzato (che lo studio settoriale citato chiama "Area boscata tipica"), coincidente con alcune particelle a sud est di Tribil di Sotto, lungo la strada per Varch e in maniera molto più consistente nell'intorno di Tribil di Sopra, stato fisico questo che porta lo studio in argomento a ricondurre le particelle indicate nel quadro delle politiche di conservazione e di gestione del patrimonio forestale;
- l'individuazione di quelle parti del territorio su cui insistono i processi di più recente colonizzazione (appezzamenti isolati o in sequenza tra loro, che occupano superfici a sud e a sud ovest di Tribil di Sotto), che salvo l'interesse al mantenimento di alcuni esemplari arborei di notevoli dimensioni, per lo scarso pregio delle altre piante rinvenute auspica ed indirizza ad azioni di "manutenzione" al fine di ripristinare le condizioni prative pregresse;
- l'interesse naturalistico insito nei prati del luogo, con particolare riferimento alle aree più estese del Planino, per le loro composizioni floristiche; prati che oltre ad interessare in maniera significativa le superfici a sud di Tribil di Sotto, si concentrano anche in porzione minore nelle aree agricole adiacenti a Tribil di Sopra, Polizza e Gnidovizza;
- la rappresentazione grafica di sintesi delle conclusioni dell'indagine, articolata per "Aree boscate tipiche" e "Aree a prato pascolo" con la specifica, limitatamente a quest'ultime e ai territori di Tribil di Sotto, dei sottoambiti delle "Aree boscate di più recente colonizzazione".

Il quadro conoscitivo così reinterpretato è assunto dal Comune a premessa e supporto delle revisioni azionarie e normative introdotte nella variante in sede di approvazione.

Rispetto alla configurazione delle zone E3 presenti nella variante adottata, l'ampia superficie già a ciò destinata nei pressi di Tribil di Sopra, viene ad essere ora notevolmente ridimensionata (assumendo la dicitura di "Prati pascoli"), poiché vengono riclassificate in zona E2 tutte le superfici che lo studio di settore ha identificato come "Aree boscate tipiche".

Allo stesso tempo, anche il contesto territoriale di Tribil di Sotto vede la sua ripermetrazione "mutuando" gli esiti dell'indagine conoscitiva effettuata sul campo. La zona E3, diversamente dal perimetro adottato, viene modificata (a vantaggio della zona E2) in alcuni mappali compresi tra la Comunale per Prepotto e la viabilità per Varch. All'interno della più vasta porzione territoriale a sud del centro abitato, trovano specifica individuazione le zone E3 interessate dalle recenti colonizzazioni boschive. A tali colonizzazioni, la variante attribuisce la denominazione di "Aree prative marginali".

Per quanto riguarda il "tema" della LR 10/2010 (individuazione di aree agricole in abbandono, da parte di Comuni che intendano attivarsi a fini di recupero e ripristino dei suoli), la controdeduzione comunale alla Riserva regionale sottolinea come tale adempimento potrà trovare più opportuna collocazione nell'ambito di determinazioni successive a quella della presente variante. Per il Comune, infatti, l'argomento citato richiede valutazioni e riflessioni più ampie di quelle che sottendono la variante in oggetto, dovendo estendere il campo di indagine all'intero territorio agricolo forestale comunale e non solo nel merito di localizzazioni puntuali.

Verifica superamento Riserva.

Le "conclusioni" a cui il Comune perviene (intendendo con ciò, la riformulazione delle perimetrazioni delle zone E3, rispetto a quelle adottate) maturano a seguito di un percorso di indagine e di conoscenza articolato non solo per letture di documenti grafici e fotografici, ma anche su rilievi diretti e valutazioni operate sul campo.

Il metodo così assunto, che si differenzia positivamente per attendibilità conoscitiva degli elementi del settore, da quello utilizzato in sede di adozione, questo ultimo più generale e non adeguatamente finalizzato ad esprimere le particolarità dell'ambiente agroforestale, può pertanto ragionevolmente costituire la base idonea a supportare quel tipo di determinazione (variante) mirata a graduare il valore del luogo e a soppesare l'ammissibilità delle trasformazioni, in ragione della varietà fisica e morfologica.

Il presupposto su cui ora si fonda la proposta di riclassificazione azzonativa, appare dunque delineato nei riguardi delle emergenze vegetazionali e boscate, come pure conseguente nella logica di una maggiore preservazione di talune consistenze forestali e della possibile rinuncia a conformazioni arboree meno consolidate.

Nel merito istruttorio, tale valutazione può dirsi nella sostanza positivamente riscontrata anche per l'assenza di espressioni contrarie o di altre evidenze negative da parte della struttura amministrativa regionale che esercita la gestione del settore agroforestale: dello studio elaborato e approvato dal Comune, per la struttura suddetta nulla infatti è tale da richiedere particolari sottolineature od eccezioni, né sotto il profilo del contenuto, né dal punto di vista del metodo.

Condivisibile, per lo scrivente Servizio, risulta anche il ritorno alla classificazione di zona E2 (riducendo nel contempo le superfici di zona E3) di quelle porzioni territoriali preminentemente vocate allo sfruttamento e alla gestione forestale, quale determinazione connessa e conseguente al compimento dell'indagine.

Il lavoro di approfondimento svolto dal Comune, in termini conoscitivi e quindi di maggiore sostegno nel merito della consequenzialità delle scelte urbanistiche approvate, consente quindi di ritenere superate quelle incertezze e quegli aspetti di scarsa oggettività che accompagnavano la variante adottata, e che come tali avevano obbligato a formulare la Riserva a causa di insufficienti e non definiti supporti alla riduzione delle aree boscate.

In merito alle previsioni della LR 10/2010 ed in particolare sulle ragioni che il Comune pone alla base del deciso rinvio dei relativi adempimenti, si prende atto di quanto determinato dall'Ente locale, ritenendo che la posizione così come rappresentata (ossia, la necessità che ai fini dell'applicazione della citata legge regionale, si debba provvedere mediante strumento o provvedimento di valenza territoriale complessiva sul patrimonio agroforestale dell'intero Comune) possa essere inquadrata in una dimensione programmatico-strategica afferente al livello politico dell'Ente locale.

Dal punto di vista della zonizzazione, la Riserva risulta quindi superata.

Sulla LR 10/2010, giova comunque precisare che al di là di quanto prospettato dal Comune a motivo della decisione di rinviare ad altra sede gli adempimenti connessi alla legge regionale citata, fanno propendere nel verso del giudizio di superamento della Riserva (e della non necessità di disporre modificazioni correttive al deliberato del Consiglio comunale), alcuni contenuti normativi di nuova introduzione. Ci si basa in particolare sulla contestuale lettura delle Norme di attuazione (che ammettono coperture dei suoli e trasformazioni degli stessi, limitatamente alle opere e agli interventi puntualmente richiamati in norma) e delle Strategie predisposte per le "aree prative marginali" ove, oltre all'evidenza degli interventi edilizi possibili, emerge distintamente e di premessa l'intendimento del Comune a conservare e a incrementare le superfici prative (v. Strategie, punto "b.1"). Se da un lato, dunque, si deve registrare una possibile trasformabilità dei suoli, pur sempre ridotta però rispetto alla variante adottata, dall'altro appare altrettanto chiara la volontà di acconsentire ai soli interventi puntualmente (fabbricati e parcheggi) ammessi dalla Variante, senza così pregiudicare le composizioni naturali delle formazioni prative presenti nelle aree pertinenziali esterne a questi. In attesa di provvedere alla LR 10/2010, dunque nelle aree pertinenziali anzidette, ancorché caratterizzate da colonizzazioni boschive recenti, si desume come sia comunque garantita la protezione delle eventuali composizioni prative, ripristinabili come afferma lo studio di settore, attraverso semplici operazioni di manutenzione della diffusa vegetazione arborea arbustiva.

2. Nuovi obiettivi e strategie

Contenuto.

In ragione delle modificazioni apportate alle modalità attuative delle zone E, la Riserva richiede che il PRGC venga adeguato nelle sue invariati e specificato in merito ad obiettivi e strategie sugli ambiti territoriali di riferimento.

Pronuncia comunale.

Il Comune approva una serie di disposizioni integrative delle invariati presenti nel vigente PRGC, complete di Strategie riferite sia alle parti delle zone E3 maggiormente caratterizzate dai prati ("prati pascoli"), sia a quelle superfici in cui vi è presenza di colonizzazioni boschive recenti ("aree prative marginali").

Il lavoro tecnico effettuato dal Comune in accoglimento della Riserva si completa con la formulazione di norme integrative della Flessibilità.

Sono azioni principali nelle aree a prato pascolo, il divieto a nuovi edifici, il recupero "controllato" dei manufatti esistenti, l'utilizzo a fini distributivi, della sola viabilità forestale esistente; nelle aree prative marginali, si richiamano invece la difesa dalla progressiva invasione della vegetazione arborea ed arbustiva, nonché la possibilità di ricorrere a fini produttivi anche a nuovi edifici (ma contingentati) e di realizzare usi agrituristici complementari. Anche in queste aree, come per le precedenti a prato pascolo, l'accessibilità dovrà avvenire con i sistemi in atto.

Nelle nuove norme di Flessibilità, il Comune, fra le altre cose, disciplina anche le modalità con cui pervenire in futuro ad eventuali ridefinizioni di perimetro tra prati pascoli e aree prative marginali: il nuovo perimetro a pascolo, rispetto al vigente, non potrà mai ridursi in misura superiore al 3% e ciò comunque solamente a fronte di situazioni che associno la sopravvenuta progressione del bosco a condizioni di marginalità del sito, a particolari morfologie dei luoghi, a scarse convenienze economiche verso nuove iniziative imprenditoriali che contemplino lo sfalcio dei prati. La possibilità di rivedere, in maniera molto contenuta, la delimitazione tra le due "specifiche" della zona E3, a parere del Comune si presterà al momento opportuno ad una più oggettiva applicazione della LR 10/2010, rilevando agli effetti della corretta base conoscitiva dei luoghi e delle superfici da recuperare.

Verifica superamento Riserva.

Quanto deliberato dal Comune in sede di approvazione, può dirsi esaustivo degli elementi e delle finalità che la Riserva aveva richiamato e sottolineato come contenuti necessari ai fini dell'esecutività dello strumento in esame.

Ammissibile e sufficientemente articolata pare la trattazione degli obiettivi/strategie, per quanto riguarda le previsioni e la correlazione con le norme di zona.

Allo stesso modo, risultano in linea con gli aspetti di base della variante, anche le disposizioni della Flessibilità non manifestando, fra le regole a disciplina delle future varianti non sostanziali, elementi di contrapposizione nei riguardi degli obiettivi e strategie di nuova stesura.

Con la controdeduzione comunale, si sopperisce quindi alle carenze progettuali rilevate sulla versione adottata. La Riserva è superata.

3. Modifiche e adeguamenti alle norme di attuazione

Contenuto.

Le nuove costruzioni richiedono la definizione di indici e parametri numerici che, oltre a rendersi necessari per consentire l'attività di controllo tecnico-edilizio, debbono anche configurarsi come disposizioni coerenti e per questo tali da non determinare nei luoghi effetti territoriali stravolgenti, quali ad esempio eccessive coperture dei suoli e/o "ingerenze" di sagome e di tipologie non associabili alla consolidata percezione unitaria dell'ambiente.

I nuovi fienili, ove non sufficienti alle funzioni le esistenti strutture eventualmente accompagnate da interventi di ampliamento, andranno regolamentati nell'interesse di contenere opere di urbanizzazione e infrastrutture, almeno attraverso indici di massima superficie coperta ovvero di edificabilità e di massima altezza.

Anche per i nuovi agriturismo, salve le disposizioni di legge in fatto di requisiti dei soggetti proponenti e delle caratteristiche tecniche richieste agli insediamenti, si sottolinea come il parametro della "Altezza massima" rilevi agli effetti della compatibilità paesaggistica. L'attuazione della legge regionale di settore - n. 25/1996 - impone il tetto volumetrico come da art. 4, senza nulla prescrivere in ordine a superfici copribili e dimensioni minime dei lotti.

Pronuncia comunale.

La revisione complessiva effettuata dal Comune sulla normativa adottata, a seguito della formulazione della Riserva regionale, ha nei suoi presupposti iniziali l'approvata diversa configurazione della zonizzazione che ora si presenta ridimensionata nelle zone E3 e soprattutto ulteriormente "specificata" nell'individuazione di taluni lotti a prato pascolo e di altri interessati da colonizzazioni boschive recenti (in zonizzazione, "aree prative marginali").

Nel quadro di tale specificazione, originata esclusivamente da esiti di analisi conoscitive e di rilievi in loco condotti dal Comune in ambito settoriale (forestale), la stessa Amministrazione locale ritrova le premesse per una declinazione e traduzione degli esiti stessi esprimendoli sotto forma di azzonamento urbanistico e di

correlate modalità di attuazione (norme d'uso e d'intervento). In tale "passaggio", il Comune si avvale pertanto delle proprie potestà ad interpretare legittimamente i valori dei quadri conoscitivi locali, come pure della riconosciuta competenza a gestire le trasformazioni territoriali, salvo il quadro di ammissibilità dettato dagli strumenti pianificatori di livello sovraordinato.

Ne è derivata, in applicazione dell'approvata nuova articolazione delle zone E3, una normativa di attuazione volta fondamentalmente:

- a riconfermare la conservazione e gestione del patrimonio forestale più datato e per questo, più rappresentativo;
- a mantenere le superfici prative attuali acconsentendo su di esse al riutilizzo e recupero di esistenti volumi accessori a fini agricoli;
- a permettere con maggiore incidenza nei fondi rimanenti, l'attività produttiva primaria e quella ad essa complementare, presupponendo la trasformabilità (previa riduzione/soppressione di insiemi arborei e arbustivi non aventi caratteristiche di bosco, ferma la conservazione degli esemplari più maestosi) dei suoli anche mediante nuove superfici coperte.

L'edificabilità così distribuita nelle zone E3, viene dal Comune graduata, per densità e per consistenza volumetrica, contenendone gli effetti maggiormente nelle aree prative a pascolo e non lasciando quindi dubbi al fatto che per l'Ente stesso le azioni di tutela e salvaguardia ambientale, vadano prioritariamente indirizzate agli ambiti prativi esistenti.

A livello di indici e parametri costruttivi, prendendo a riferimento esempi dell'architettura locale esistente, il Comune risponde alla Riserva prescrivendo per i fienili, nuovi limiti di altezza (mt. 5,50) e riducendo, sebbene lievemente, la quota massima per gli agriturismo (ora, a mt 6,00). In termini di densità edificatoria, l'esigenza di controllo espressa dalla Riserva in funzione del permanere di una adeguata compatibilità paesaggistica, si traduce nella variante approvata in nuove limitazioni alle superfici coperte (per i fienili, max 40,00 mq) e ai volumi degli agriturismo (max 2.500 mc, con indice non superiore a 0,05 mc/mq, ribadendo quindi le soglie della disciplina di settore di cui alla LR 25/1996).

Le innovazioni apportate alla normativa di zona obbligano inoltre gli operatori a disporre di almeno 5000 mq di terreno per poter allocare l'unico fienile dell'azienda.

Sul tema "agriturismo", il Comune sottolinea in controdeduzione alla Riserva, come attraverso lo strumento della variante urbanistica debba comunque essere riconosciuta la finalità di poter costruire una disciplina più consona alle esigenze del caso e dell'azienda, anche con dimensioni e parametri specificamente calibrati e pertanto non necessariamente pari ai tetti massimi fissati dall'art. 4 della LR 25/1996. Per tali ragioni, oltre al nuovo inserimento dei limiti volumetrici di legge, il Comune ritiene corretto ai fini di un qualificante utilizzo del territorio, mantenere fra gli indici di zona la massima copertura del lotto e la sua minima metratura.

In linea con i contenuti dell'art. 33, comma 4, della LR 19/2009, il Comune precisa inoltre la possibilità, ai fini dell'individuazione della pertinenza urbanistica, di poter commassare lotti ricadenti nel territorio di Stregna con quelli ubicati in altri Comuni.

Al mantenimento delle superfici a verde, concorrono anche le nuove prescrizioni normative (quale diretta esplicitazione della volontà comunale che già si coglie dalla lettura della Relazione generale della variante, a pag. 4) che vietano la costruzione ex novo di viabilità forestali, per contro ammettendo unicamente interventi sulle tratte esistenti e obbligando a ripristinare al naturale i sedimi interessati da opere di scavo funzionali ai servizi a rete.

Nel dettaglio, si deve comunque rilevare come il divieto ad aprire nuove viabilità (v. paragrafo "Destinazioni d'uso e interventi ammessi"), per il mancato raccordo formale con i contenuti del punto 3. delle "Norme particolari" (che ammettono invece la possibilità di dar corso anche a nuove strade), di fatto verrebbe messo in dubbio: alla rimozione di tale incongruenza, si provvederà pertanto con apposita modifica da disporre alla variante.

Le norme di zona approvate contengono infine delle integrazioni mirate alla conservazione delle tipologie storico ambientali locali, sia a fini di recupero dell'esistente, che della realizzazione dei nuovi fabbricati.

Verifica superamento Riserva.

Dall'esame della normativa approvata riproposta in maniera più esaustiva ed articolata, a parte il riscontro di alcune incongruenze puntuali di cui si riferisce in chiusura della presente trattazione, complessivamente emergono elementi sufficienti a valutare favorevolmente i contenuti delle controdeduzioni comunali.

Superati appaiono i rilievi della Riserva inerenti le incoerenze tra incidenze edilizie e caratteristiche fisiche e morfologiche dei luoghi.

L'attività edilizia risulta ora molto circoscritta nelle aree a pascolo, più accentuata nelle altre aree, quelle ove le formazioni arboree non sono tuttavia sinonimo né di boschi di formazione tipica, né di vincolo amministrativo paesaggistico.

Nei suoi elementi, la variante adeguata in fase di approvazione, pare rispondere sia sotto il profilo della coerenza con le disposizioni di livello sovraordinato (assenza di conflittualità con il PURG), sia anche in termini di coerenza interna fra i contenuti ai vari livelli (obiettivi-strategie, zonizzazione, norme), pur sempre non dimenticando la potestà di autonomia e di governo del territorio che la legge riconosce in capo all'Ente comunale.

Il contenimento delle infrastrutture stradali e la prescrizione di dimensioni minime in fatto di pertinenze urbanistiche per gli interventi edilizi, concorrono a mantenere nella zona E3 la predominante naturale dei prati.

Più incisive risultano anche le prescrizioni costruttive a tutela dei caratteri storico ambientali e delle tipologie edilizie delle Valli.

Riserva superata, quindi, per gli elementi di novità sin qui richiamati e introdotti in approvazione e per le conclusioni istruttorie anzidette, che ne sono conseguite.

Fra i contenuti del testo normativo, si colgono tuttavia due puntuali incongruenze che o per mero errore di trascrizione o per imperfetto raccordo con gli altri elementi della variante, rischiano, se non rimosse, di generare dubbi sull'esatta correlazione tra la zonizzazione e l'indagine forestale ad essa preordinata, come pure sull'effettivo impedimento a realizzare nuove viabilità forestali o ancora, sugli estremi normativi che la variante richiama al riguardo di taluni documenti tecnici di settore.

Di seguito, quindi, si indicano le modifiche che necessariamente dovranno essere apportate alle norme della zona E3.

Modifiche da introdurre nella variante.

All'art. 10 – Zona omogenea E, sottozona E3 (“Ambiti di preminente interesse silvo-pastorale”):

- al sottotitolo “Caratteristiche generali”, dal testo sono soppresse le parole “tipiche o”;
- al sottotitolo “Norme particolari”, il testo corrispondente al punto “3.” è soppresso e sostituito con il periodo *La sistemazione della viabilità forestale è soggetta alle “Direttive per la redazione dei piani di gestione delle proprietà forestali, piani integrati particolareggiati e progetti di riqualificazione forestale ed ambientale e per la pianificazione e realizzazione delle vie terrestri ed aeree di esbosco”, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale, n. 1310 del 21.05.2004.*

Reintroduzione nelle norme di attuazione, del divieto in zona E verso nuove cave e discariche

Contenuto.

Nelle norme di attuazione deve essere ripristinata la già vigente prescrizione che vieta l'apertura di nuove attività estrattive e di discarica.

La prescrizione risulta essere stata omessa nella riproposizione del testo normativo di zona E, secondo la nuova stesura adottata dalla variante.

Pronuncia comunale.

Il divieto all'apertura di cave e discariche, viene espressamente introdotto ad integrazione dell'art. 10 delle NTA.

Verifica superamento Riserva.

Il rilievo istruttorio risulta superato.

B) Osservazioni/opposizioni

Delle ventinove osservazioni presentate alla variante (v. “Relazione generale”), hanno prodotto modifiche a seguito di accoglimento consiliare l'osservazione 1 e l'osservazione 12.

Si tratta di modifiche di livello normativo, sui cui elementi non si ravvisano contrasti nei riguardi degli obiettivi e delle strategie di Piano.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME IL PARERE

che l'esecutività della deliberazione consiliare n. 28 del 24.09.2013 del comune di Stregna, con cui si è approvata la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale, possa essere confermata dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, con l'introduzione delle modifiche indicate al precedente ESAME ISTRUTTORIO.

F.to dott.ssa Magda Uliana

VISTO: IL PRESIDENTE